








CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente	
Dott. Adriano IASILLO	Componente relatore	
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente	
Dott. Enzo VINCENTI	Componente	
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente	

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio Centrale Circostrizionale delle Marche, in data 31 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "MOVIMENTO POLITICO ITALIA NEL CUORE" alle elezioni della Camera dei Deputati del 4 marzo 2018. 
2. L'Ufficio rilevava che la lista di candidati era stata presentata esclusivamente per il collegio plurinomiale n. 2, contrariamente a quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. 30 marzo 

1957, n. 361, come modificato dall'art. 1 della legge 3 novembre 2017, n. 165, secondo cui «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità».

A

3. Il verbale di rikusazione veniva notificato il 31 gennaio 2018.

4. Con ricorso del 31 gennaio 2018, pervenuto a questo Ufficio il 03 febbraio 2018, h. 13,15, PIRANI ROSSANA, quale presentatore/rappresentante effettivo della suddetta lista per la circoscrizione elettorale Marche, impugnava il verbale di rikusazione.

f

b

5. Dopo aver richiamato la disciplina di cui al citato art. 18-bis, comma 1 e comma 3.1., del citato d.P.R., la ricorrente espone quanto segue.

g

5.1. La legge n. 165 del 2017, nello stabilire la presentazione delle candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, non prevede un calcolo di arrotondamento all'unità

superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi inferiori al 50%.

Ricorda che, per il rispetto alla parità di genere, la legge fa riferimento all'arrotondamento all'unità più prossima; l'art. 18-*bis*, comma 3.1., del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato, prevede «Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima».

Pertanto, in difetto di esplicita previsione, l'arrotondamento all'unità superiore opera solo quando la cifra di riferimento contiene centesimi superiori a 50. Diversamente, come nel caso di specie, occorrerebbe procedere all'arrotondamento per difetto, quando il decimale è inferiore alla metà dell'unità di riferimento.

6. Il motivo di ricorso relativo alla ricusazione della lista non è fondato.

L'art. 18-*bis*, comma 1, primo periodo, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 165 del 2017, è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore.

Tale interpretazione risulta coerente con l'art. 18-*bis*, comma 3, del medesimo d.P.R., a tenore del quale «In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco

di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale».

7. In ragione del rigetto del suddetto motivo di ricorso, sono assorbite le ulteriori censure.

8. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

I Componenti

Adriano Bonillo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria
oggi, 04.02.18 h. 15:30

[Signature]